



## **REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DELL' ARTE DI STRADA**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del 28/07/2023*

<b>Art. 1 - Principi .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Definizioni.....</b>	<b>2</b>
<b>Art.3 - Condizioni Generali Di Esercizio Delle Attività Di Arti Di Strada .....</b>	<b>2</b>
<b>Art.4 - Responsabilità .....</b>	<b>5</b>
<b>Art.5 - Rilascio concessione occupazione suolo pubblico.....</b>	<b>5</b>
<b>Art.6 - Sanzioni.....</b>	<b>6</b>
<b>Art.7 - Sanzioni Accessorie.....</b>	<b>6</b>
<b>Art.8 - Norma Finale.....</b>	<b>6</b>

## **Art. 1 - Principi**

Il Comune di Fontanellato riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività esercitate in strada, negli spazi pubblici e aperti al pubblico e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività. L'arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e/o retribuzione, ma che accetti come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e liberale del pubblico, contribuisce a migliorare l'educazione civica e la formazione sociale del cittadino attraverso un rapporto diretto e spontaneo sia alla pratica che alla fruizione dell'arte.

Il Comune di Fontanellato dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di espressione artistica e riconosce altresì a dette attività un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.

## **Art. 2 - Definizioni**

E' definita "*di strada*" l'attività spettacolare svolta sul territorio senza l'impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, con eventuale pubblico disposto in piedi, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti.

Si intende artista di strada chi opera nel campo dell'arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria le attività di: giocoliere, mimo, statue viventi, danzatore, burattinaio, saltimbanco, cantante, musicista, clown, cantastorie, madonnaro, prestigiatore, body artist, acrobata.

Non rientrano nella categoria degli "artisti di strada" e pertanto rimangono soggetti alla specifica disciplina, gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche contemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche prodotti quali quadri, fotografie artistiche, ritratti e simili, ai fini dell'esposizione e vendita.

Il presente Regolamento NON si applica inoltre:

- agli artisti di strada che operano in locali e aree private;
- agli esercenti lo spettacolo viaggiante;
- alle attività di pubblico spettacolo di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S.;
- alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico espressivo.

## **Art.3 - Condizioni Generali Di Esercizio Delle Attività Di Arti Di Strada**

Le condizioni relative all'espletamento dell'attività delle arti di strada sono le seguenti:

a) L'attività potrà essere esercitata di norma esclusivamente dai soggetti autorizzati nelle seguenti località:

- Via Costa
- Via Marconi
- Piazza Garibaldi
- Piazza Verdi
- P.zza Brambilla/ Via Brambilla

L'amministrazione Comunale si riserva comunque, in occasione di particolari eventi o in considerazione di specifiche richieste, di autorizzare eccezionalmente l'occupazione in aree diverse da quelle sopra individuate.

b) L'occupazione di suolo pubblico consentita è la seguente:

- 1 mt x 1 mt in Via Marconi
- 4 mt x 2 mt in tutte le altre aree individuate al punto a)

Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ed utilizzato da altra persona.

c) Gli artisti di strada potranno esibirsi nei seguenti giorni e orari:

- sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 23.00 .
- giovedì dalle 9.00 alle 13.30

d) L'esercizio dell'attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale, né importunare i residenti ed i turisti.

e) Non dovranno essere utilizzati animali per gli spettacoli in questione o per richiamare offerte, né dovrà essere sparso sul suolo pubblico qualsiasi tipo di cibo per animali.

f) Non dovranno essere ostacolati gli ingressi agli esercizi commerciali, abitazioni private, locali, immobili.

g) Dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza.

- h) L'operatore autorizzato è obbligato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua attività, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica e privata.
- i) L'atto di autorizzazione/concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente a un documento di identità in corso di validità.
- j) L'attività dovrà svolgersi nel rispetto della normativa in materia dei diritti d'autore.
- k) In concomitanza di altre manifestazioni, o per giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non accogliere richieste di occupazione di suolo pubblico da parte di artisti di strada.
- l) Sono vietate le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti e manufatti che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili o simili).
- m) Sono vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- n) Sono vietate le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti. Û
- o) E' vietato l'esercizio del commercio ambulante.
- p) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità.
- q) E' fatto divieto di suonare con strumenti amplificati ovvero a percussione ovvero attrezzature che comportino "disturbo alla quietà pubblica" salvo deroghe motivate.
- r) Nell'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada, l'artista non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
- s) Nell'esercizio dell'attività di "madonnaro", devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggiano il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e

cose. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni.

- t) Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è in ogni caso vietata:
- Davanti all'entrata di chiese o edifici di culto;
  - In prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
  - In prossimità di scuole e biblioteche.
- u) È vietato utilizzare mascheramenti del volto che non sia possibile togliere agevolmente.
- v) Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi od assimilabili. Le attrezzature utilizzabili devono essere esclusivamente mobili e di modesto ingombro.
- w) È vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, cartomanti e attività simili) e attività che prevedono l'utilizzo di fuoco o strumenti pericolosi.

#### **Art.4 - Responsabilità**

L'artista è responsabile personalmente di eventuali danni a persone o cose derivanti dai suoi comportamenti in cui si configurano imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti; dovrà osservare tutte le specifiche eventuali ulteriori prescrizioni e cautele che gli verranno impartite, anche verbalmente, dagli Organi di controllo competenti in relazione alla performance, al contesto urbano, alle distanze di sicurezza dal pubblico, alle misure di protezione e di sicurezza.

Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura, devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili al fine di non rischiare di danneggiare il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e cose presenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano e di occupazione di suolo pubblico.

Le tecniche a pavimento devono essere eseguite esclusivamente su teli amovibili. Vigge, pertanto, su tutto il territorio comunale il divieto di dipingere a terra.

E' fatto inoltre obbligo all'artista di strada di portare con se documenti di identità validi, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Fontanellato nonché ogni altro documento necessario ai fini dello svolgimento dell'attività.

#### **Art.5 - Rilascio concessione occupazione suolo pubblico**

La richiesta di occupazione avverrà tramite compilazione di apposito modulo da presentare almeno 30 giorni prima all'indirizzo pec del comune di Fontanellato [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it) al quale dovranno essere allegati:

- Documento di identità in corso di validità;
- Ricevuta pagamento SIAE nei casi previsti.

-  
L'occupazione di suolo pubblico è gratuita.

#### **Art.6 - Sanzioni**

La vigilanza delle attività di cui trattasi, nonché gli accertamenti sul rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento sono demandati alla Polizia Locale e a tutti gli organi a ciò preposti. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.

#### **Art.7 - Sanzioni Accessorie**

Interruzione immediata dell'attività.

#### **Art.8 - Norma Finale**

Restano escluse dai limiti individuati dal presente regolamento le attività artistiche svolte nell'ambito di iniziative promosse o approvate dall'Amministrazione comunale di rassegne e festival espressamente dedicati all'arte di strada o di intrattenimento con artisti di strada.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva